

senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato», debba essere interpretata nel senso che non è permesso alle legislazioni nazionali degli Stati membri di prevedere la possibilità — per il datore di lavoro — di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.

- 2) Se la medesima direttiva osti a che una norma nazionale quale l'art. 16 della legge 4.11.2010, n. 183, preveda la possibilità — per il datore di lavoro — di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore.

(¹) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, pag. 9)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Teleklagenævnet (Danimarca) il 25 aprile 2013 — TDC
A/S/Erhvervsstyrelsen**

(Causa C-222/13)

(2013/C 207/22)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Teleklagenævnet

Parti

Ricorrente: TDC A/S

Convenuto: Erhvervsstyrelsen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «direttiva servizio universale») (¹), in particolare l'articolo 32 della medesima, osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui un'impresa non può chiedere allo Stato membro il rimborso specifico del costo netto derivante dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, laddove i profitti dell'impresa derivanti da altri servizi compresi nel suo obbligo di servizio universale ai sensi del capo II della direttiva superino le perdite derivanti dalla prestazione del servizio obbligatorio supplementare.
- 2) Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione in base alla quale

le imprese possono esclusivamente chiedere il rimborso allo Stato membro dei costi netti derivanti dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, nel caso in cui i costi netti costituiscano un onere eccessivo per le imprese.

- 3) Qualora la questione 2 sia risolta negativamente, se uno Stato membro possa stabilire che non sussiste un onere eccessivo derivante dalla prestazione di un servizio obbligatorio supplementare non rientrante nel capo II della direttiva, se l'impresa nel suo complesso ha conseguito profitti dalla prestazione di tutti i servizi per cui sussiste l'obbligo di servizio universale, compresa la prestazione di servizi che l'impresa avrebbe prestato anche senza l'obbligo di servizio universale.
- 4) Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui i costi netti di un'impresa designata, collegati alla prestazione di servizi universali ai sensi del capo II della direttiva, sono calcolati sulla base delle entrate complessive e dei costi complessivi collegati alla prestazione del servizio di cui trattasi, compresi i profitti e i costi che l'impresa avrebbe avuto anche senza l'obbligo di servizio universale.
- 5) Se sulla risposta alle questioni da 1 a 4 influisca la questione se l'obbligo di servizio obbligatorio supplementare riguarda la Groenlandia che, ai sensi dell'allegato II del TFUE, costituisce un paese o territorio d'oltremare, qualora l'obbligo sia imposto dalle autorità danesi ad un'impresa che è stabilita in Danimarca e l'impresa non abbia per il resto attività in Groenlandia.
- 6) Che rilevanza abbiano per la risposta alle questioni 1-5 l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
- 7) Che rilevanza abbia per la risposta alle questioni 1-5 il principio della minor distorsione di concorrenza possibile contenuto, tra l'altro, nell'articolo 1, paragrafo 2, nell'articolo 3, paragrafo 2, e nei considerando 4, 18, 23 e 26, nonché nell'allegato IV, parte B, della direttiva.
- 8) Qualora le disposizioni della direttiva servizio universale ostino a normative nazionali del tipo di quelle menzionate nelle questioni 1, 2 e 4, se tali disposizioni o preclusioni abbiano effetto diretto.

(¹) GU L 108, pag. 51.